

TRIBUNALE ROMA

19 MAGGIO 1989

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: TORO

PARTI: ARNONE

(Avv. Cenciotti)

IL MESSAGGERO

(Avv. Gasperoni, Mancini)

**Diritti della personalità •
Reputazione • Pubblicazione di
foto di persona estranea accostata
ad un imputato • Illiceità •
Sussistenza.**

Costituisce lesione della reputazione la pubblicazione su di un giornale, nell'ambito di un servizio su uno scandalo finanziario, della fotografia di una persona estranea ripresa mentre si accompagna all'imputato principale.

**Danno • Danno non patrimoniale
• Lesione della reputazione •
Liquidazione • Criteri.**

Il danno non patrimoniale arrecato dalla lesione della reputazione va liquidato in via equitativa utilizzando come parametri la personalità del soggetto leso e la qualità del veicolo d'informazione (nel caso di specie sono stati liquidati circa L. 11 milioni).

Con atto di citazione notificato il 20 maggio 1987 l'attrice assumeva che sul quotidiano « Il Messaggero », edizione Lazio Nord il 3 aprile 1987 nella pagina interna « Il Messaggero Rieti » veniva pubblicato un articolo dal titolo su 5 colonne « Serva contro quaranta » con soprascritta: « In pretura a Cittaducale il primo processo contro l'imprenditore

accusato di truffa, emissione di assegni a vuoto, e falsità in titoli. Nell'udienza deciso di trasmettere gli atti al Tribunale.

Presenti moltissimi delle vittime ma l'imputato non si è fatto vedere ». Sotto il titolo veniva stampata una fotografia su due colonne che riproduceva l'imprenditore accusato e l'attrice, che appariva sottobraccio al primo.

Dedotta la mancanza del consenso alla pubblicazione della sua immagine nonché il pregiudizio al suo onore, decoro, reputazione e diritto all'identità personale in relazione al carattere gravemente diffamatorio della pubblicazione dell'immagine nel contesto e modalità indicate, l'attrice conveniva in giudizio l'editore « Il Messaggero S.p.A. » ed il direttore responsabile del giornale Pendinelli Mario, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di L. 100 milioni.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda dal momento che la foto pubblicata aveva ricompreso l'immagine dell'attrice e non delle altre persone comprese nella fotografia originaria solo per ragioni tecniche di riempimento di uno spazio libero.

Prodotta la necessaria documentazione le parti precisavano le conclusioni e la causa era ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'attrice ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno per la pubblicazione della propria immagine senza il suo consenso con pregiudizio al decoro ed alla reputazione propria e della sua famiglia (art. 10 cod. civ.).

Nel caso di specie è certamente mancato il consenso e deve ritenersi che la pubblicazione sia avvenuta in violazione dell'art. 10 cod. civ. e dell'art. 97 legge 22 aprile 1941, n. 633, non essendo tale riproduzione necessaria od utile ad illustrare il fatto di cronaca contenuto nell'articolo ed avendo la stessa arrecato danno all'onore alla reputazione ed al decoro dell'attrice stessa. La foto, infatti, induceva a ritenere esistente uno stretto rapporto tra la Armone ed un imprenditore accusato di gravi reati, invisato a moltissime persone.

Nessuna prova, peraltro, è stata fornita dell'unico danno risarcibile nella

specie, quella patrimoniale, determinabile nell'utile economico ricavabile dalla diffusione dell'immagine (Cass. 79/5790), ovvero prestando il proprio consenso alla ripresa.

L'attore chiede, altresì, il risarcimento dei danni morali conseguenti alla violazione degli artt. 595 e 596-bis cod. pen.

Le modalità della foto ed il contesto nel quale la stessa è riprodotta integrano in tutta evidenza il reato di diffamazione a mezzo stampa (il cui accertamento è possibile in questa sede essendo l'azione penale divenuta improcedibile per difetto di querela) comportando una grave lesione dell'onore e della reputazione dell'attrice.

Della stessa infatti, ripresa sorridente e sottobraccio al Serva, viene evidenziato uno stretto e familiare rapporto con l'imprenditore accusato di gravi reati. In particolare la parte pubblicata è stata ritagliata da una foto di gruppo. Osservando tale foto completa può rilevarsi peraltro con chiarezza che la mano che sporge sotto il braccio del Serva non era quella dell'attrice.

Nessun rilievo evidentemente assume, poi, la giustificazione « tipografica » del taglio della fotografia. Del resto in altra data il giornale, utilizzando la stessa foto di gruppo, ha riprodotto soltanto la fotografia del Serva.

* La prima massima trova un precedente conforme in Trib. Milano 23 marzo 1964, in *Dir. aut.*, 1965, 174 per il quale è lecita la pubblicazione del ritratto di una persona protagonista di una vicenda la cui notizia riveste carattere di interesse generale, ma non la pubblicazione delle immagini di altre persone, sebbene ritratte insieme a quella indicata nella prima ipotesi, ma in occasione diversa da quella di cui alla vicenda di interesse pubblico e, comunque, in occasione diversa da quella prevista dall'art. 97 legge n. 633/1941.

Nel risarcire il danno la sentenza fa riferimento alla personalità dell'offeso e alla qualità del mezzo di diffusione ma non spende una parola per illustrare chi sia la persona ritenuta lesa. Quanto all'entità della liquidazione — rapportata ai criteri esposti in V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990, p. 133 ss. — essa è considerevole: « Il Messaggero » nel 1987 vendeva mediamente al giorno, nella provincia di Rieti 2.855 copie. Anche ammettendo che l'edizione « Lazio Nord » contenente la pagina di cronaca su Rieti fosse diffusa anche nella provincia di Viterbo si raggiungerebbero in tutto le 9.555 copie vendute pari a circa 47.000 lettori: dunque 231 lire per ciascun lettore, e ciò sulla base non di un addebito specifico bensì di un mero accostamento sia pure lesivo.

Ritenuta l'illiceità della pubblicazione dell'immagine dell'attrice e l'evidente sussistenza degli estremi di cui all'art. 595 cod. pen., si osserva che ne devono rispondere sia l'editore della rivista che il suo direttore responsabile, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla stampa. In particolare il fondamento della responsabilità del direttore va individuato nella mancanza di quella specifica regola di condotta che gli impone di esercitare sul contenuto del giornale il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della stampa siano commessi reati.

In rapporto a tale obbligo costituiscono ipotesi equivalenti di condotta contraria al precetto sia l'omissione volontaria che l'omissione colposa, vale a dire anche il controllo negligenzemente eseguito. Nel caso di specie la pubblicazione della fotografia peraltro sembra costituire il frutto del concorso in un'azione volontaria, cui è conseguita (nesso causale) la lesione della reputazione dell'attrice.

In ordine alla misura del danno si osserva che è stata formulata una domanda di risarcimento generica, comprensiva del danno patrimoniale e del danno morale.

Sul danno patrimoniale non è stato dedotto alcun elemento atto ad illustrare una effettiva lesione della sfera patrimoniale dell'attrice.

Il comportamento illecito dei convenuti ha evidentemente esplicitato la sua efficacia lesiva sui diritti della personalità dell'attrice in relazione all'onore ed alla reputazione e, in senso più generale, in relazione all'identità personale (con i suoi riflessi nell'ambiente familiare e sociale e nella vita di relazione).

Esiste, dunque, evidente il danno morale che va ovviamente valutato, secondo noti criteri, in via equitativa.

Razionali parametri nella specie possono peraltro essere individuati dalla diffamazione con riguardo alla personalità dell'attrice e alla qualità del veicolo dell'informazione.

Congruo appare, pertanto, liquidare, per il danno morale, la somma di L. 10 milioni, comprensivi di rivalutazione, da porsi a carico dei convenuti con vincolo di solidarietà, con gli interessi legali decorrenti dall'epoca dell'evento dannoso.

Le spese seguono la soccombenza.

Non si ravvisano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, accoglie la domanda proposta da Arnone Maria Concetta con atto di citazione notificato il 20 maggio 1987 e per l'effetto condanna i convenuti in solido:

1) al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni, di L. 10.000.000 con interessi legali dal 3 aprile 1987;

2) al rimborso delle spese sostenute dall'attore per il giudizio, liquidate in complessive L. 3.590.000, di cui L. 2.500.000 per onorari e L. 1.000.000 per diritti di procuratore. Rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione.

TRIBUNALE ROMA

6 MARZO 1990

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: AMATUCCI

PARTI: RENDO, RENDO S.P.A.
(Avv. Scognamiglio, F. Giorgianni)SCALFARI, ED. LA REPUBBLICA
(Avv. Ripa di Meana, Guardascione)

del dispositivo della sentenza, il quale diminuisce il quantum residuo di danno da risarcire per equivalente.

Danno • Danno non patrimoniale
• Lesione della reputazione •
Risarcimento in forma specifica
• Pubblicazione della sentenza di condanna • Previa richiesta di rettifica • Mancanza •
Irrilevanza.

Diritti della personalità •
Reputazione • Imprenditore •
Attribuzione di stato d'insolvenza
• Lesività.

Ha carattere palesemente lesivo della reputazione di un imprenditore la attribuzione a questi di un « crack », termine che, in campo economico, inequivocamente definisce uno stato di dissesto, di tracollo e di irrimediabile insolvenza.

Danno • Danno non patrimoniale
• Liquidazione equitativa •
Criteri • Rilievo tipografico
dell'articolo e diffusione della
testata.

Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale arrecato alla reputazione vanno assunti come criteri il rilievo tipografico (nel caso di specie modesto) dato alla notizia e la diffusione della testata (nel caso di specie ampia) (sulla base di tali elementi sono stati liquidati L. 30 milioni ad un imprenditore e L. 20 milioni all'impresa recante il suo nome).

Danno • Danno non patrimoniale
• Lesione della reputazione •
Risarcimento in forma specifica
• Incidenza sul risarcimento per
equivalente.

Nella determinazione del danno non patrimoniale arrecato alla reputazione va considerato anche il risarcimento in forma specifica tramite pubblicazione

La tutela tipica offerta dall'istituto della rettifica non è esaustiva delle possibili forme di riparazione specifica del danno alla reputazione, sicché il mancato ricorso ad esso non rileva ai fini della determinazione del danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. —

1. Con atto di citazione notificato il 28 settembre 1983 Mario Rendo, unitamente ai figli Luigi, Eugenio, Ugo e Massimo ed alle due società indicate in epigrafe, conveniva in giudizio Eugenio Scalfari e l'editoriale « La Repubblica » S.p.A., nelle rispettive qualità di direttore e di proprietaria del quotidiano *La Repubblica*, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito alla campagna denigratoria condotta dal giornale nei confronti del gruppo Rendo, costituito da un complesso di imprese diversificate occupanti circa 15.000 lavoratori tra diretti ed indotti; campagna culminata con la pubblicazione, nel numero del 18/19 settembre 1983, di un articolo senza firma il cui titolo — « Arezzo, 4 arresti per il crack Rendo » — dava notizia di un accadimento assolutamente inventato, atteso

* La quantificazione del danno, anche in considerazione del limitato rilievo dato alla notizia lesiva, rientra negli *standards* abituali di liquidazione a persone non appartenenti fra le categorie dei magistrati o dei politici: sulla base del numero di lettori del quotidiano convenuto (1.560.000) risultano 19 lire per lettore alla persona fisica risarcita e 13 lire per lettore alla persona giuridica. Sulla incidenza di altre forme di risarcimento/riparazione sulla liquidazione pecuniaria v. V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990, p. 116 ss.

che nessuna delle imprese che facevano capo al cavaliere del lavoro Mario Rendo (e che avevano chiuso l'esercizio finanziario del 1982 con un fatturato complessivo di oltre 300 miliardi di lire) aveva mai avuto difficoltà economiche di sorta.

Assumevano gli attori che la falsità della intitolazione risultava aggravata dal contenuto dell'articolo stesso, da cui traspirava, non senza tendenziosa ambiguità, che in realtà il crack riguardava non già i Rendo, ma la fallita « nuova Sacfem », società metalmeccanica del gruppo Bastogi. E lamentavano che si fosse voluto dolosamente colpire, richiamando l'attenzione dei lettori con un titolo diffamatorio e privo di ogni riscontro con gli accadimenti reali, la reputazione personale, professionale e patrimoniale delle persone fisiche e della società del gruppo, con grave pregiudizio della loro immagine e di quella imprenditoriale dell'intero gruppo, come era dimostrato dall'allarme immediatamente ingenerato nei terzi (banche, clienti e fornitori), con inevitabile, negativa ripercussione sugli affidamenti dei committenti, sul finanziamento degli istituti di credito e sulla realizzazione e l'andamento di nuove commesse.

2. Costituitisi in giudizio con unica comparsa di risposta, i convenuti resistevano alla domanda, della quale domandavano il rigetto, negando che il giornale si fosse mai impegnato in campagne denigratorie nei confronti di chichessia e sostenendo che la notizia data nel breve articolo in questione, riguardante solo « l'imprenditore catanese Ugo Rendo », era assolutamente esatta. Questi, infatti — come affermato nel testo dell'articolo, il cui titolo negavano potessero essere letto ed interpretato in modo autonomo ed avulso dal contenuto dello scritto cui si riferiva — risultava imputato di concorso in bancarotta fraudolenta per aver acquistato beni della fallita società del gruppo Bastogi con fatturazioni non conformi alle effettive condizioni contrattuali, ed era stato effettivamente arrestato (il 6 settembre 1983 e scarcerato il 27 novembre 1983).

Negavano, inoltre, che fosse provato il nesso di causalità fra la pubblicazione ed il preteso danno subito, ovvero che sussistessero elementi per affermare la

responsabilità dell'editore e del direttore responsabile a titolo di dolo o colpa.

Affermavano, infine, « che la responsabilità civile prevista dall'art. 11, legge 8 aprile 1942, n. 47, presuppone l'accertamento di reato in sede penale e che il direttore responsabile del quotidiano risponde solo nei limiti in cui egli possa essere ritenuto responsabile per fatto proprio e concorrente nel fatto illecito altrui ».

3. Prodotti in atti documenti, in difetto di istanze istruttorie la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti preciste come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 4. Giova riportare integralmente il testo del titolo (su due colonne) e dell'articolo cui s'è fatto riferimento:

Arezzo, 4 arresti per il crack Rendo. — Arezzo, 17 (M.B.). — Bancarotta fraudolenta e falso in bilancio: con queste accuse sono finiti in prigione ad Arezzo quattro tra i massimi dirigenti, della nuova Sacfem, azienda metalmeccanica del gruppo Bastogi, dichiarata fallita dal tribunale nel giugno scorso. Gli arresti sono stati effettuati alcuni giorni fa, ma soltanto stamane sono stati resi noti dal giudice istruttore Franco Chimenti, nelle cui mani è passata l'inchiesta. I quattro dirigenti avrebbero realizzato, oppure semplicemente permesso, traffici illeciti con l'imprenditore catanese Ugo Rendo, « anche lui arrestato per la stessa vicenda ».

È assolutamente pacifico in causa che nessuna delle imprese (esercitate anche in forma associata) del gruppo Rendo, la cui solidità è riconosciuta dagli stessi convenuti, si sia mai trovata in situazioni che fossero in alcun modo assimilabili ad uno stato d'insolvenza.

Ovvio corollario è che la notizia di cui al titolo sopra trascritto, nella parte in cui pone in correlazione i quattro arresti effettivamente eseguiti col (mai verificatosi) « crack Rendo », è falsa. Ed ha carattere palesemente diffamatorio in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dai soggetti interessati Rendo, essendo ovvia l'attitudine lesiva della reputazione di un imprenditore nell'uso di un termine che, in campo economico, inequivocamente definisce uno stato di dissesto, di tracollo, di

irrimediabile insolvenza. Né può conferirsi al contenuto dell'articolo valenza elusiva della portata del titolo.

Anzitutto perché il principio giurisprudenziale invocato dai convenuti — secondo il quale per stabilire se una notizia abbia contenuto veritiero, in caso di non precisa costruzione del titolo, essa non va isolata dal contesto e dal titolo — non si attaglia (e non è antinomico rispetto) al caso in cui il titolo stesso rechi una affermazione compiuta, chiara, univoca, la cui portata sia integralmente percepibile dal lettore.

In secondo luogo in quanto la giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata dagli attori (Cass. 13 febbraio 1985, imputato Criscuoli; Cass. 12 gennaio 1983, imputato Scalfari; Cass. 30 settembre 1987, imputato Saraceni; Cass. 9 maggio 1980, imputato Traversi) non ha ommesso di chiarire che il reato di diffamazione a mezzo stampa ben può essere commesso anche tramite il solo titolo, cui va riconosciuta autonoma efficacia suggestionante, specie quando travisi ed amplifichi un testo veritiero.

Il terzo (e determinante) luogo poiché, nella specie, il contenuto dell'articolo, lungi dall'ingenerare nel lettore l'univoco convincimento che il titolo fosse impreciso, iperbolico o errato, definisce invece il fatto in riferimento ai traffici illeciti realizzati dai quattro dirigenti della nuova Sacfem con l'imprenditore catanese Ugo Rendo, sul quale è evidentemente incentrata la notizia e che nel contesto — appunto — di titolo ed articolo rappresenta il perno dei fatti di cui veniva informato il lettore. Il quale ben avrebbe potuto ignorare che Bastogi e Rendo fossero del tutto autonomi, non collegati e privi di interessi comuni; e che, comunque, non veniva informato che il « traffico illecito » dei 4 con l'imprenditore Ugo Rendo consisteva in realtà in un'operazione in cui questi aveva avuto il ruolo di acquirente dalla venditrice società Sacfem; tal che, sotto il profilo economico, nel « crack » della fallita società del diverso gruppo Bastogi né egli né alcuno del gruppo Rendo erano in alcun modo coinvolti.

Alla luce di tali rilievi la diffamazione — ad integrare il cui elemento psicologico è sufficiente, com'è noto, il dolo generico — potrebbe ritenersi addirittura colorata da dolo specifico, non essendo

neppure ipotizzabile che ciò di cui il lettore non era reso edotto fosse anche all'autore dell'articolo e al direttore del giornale ignoto. Onde non può che concludersi, sulla base di un'elementare operazione di deduzione logica, che si volle dolosamente dare la falsa notizia di una situazione di dissesto finanziario riferita ai Rendo mediante l'artificio costituito dal riferimento ad un fatto vero, rappresentato in termini volutamente equivoci.

In ogni caso, palese essendo la ricorrenza degli estremi del reato di cui all'art. 595 cod. pen. in capo all'anonomo autore dell'articolo, non v'è dubbio che il direttore si sia reso quantomeno responsabile del reato di cui agli artt. 57 e 595 cod. pen. per aver ommesso di esercitare il controllo necessario ed impedire la commissione, tramite la pubblicazione, della ravvisata diffamazione, la cui sussistenza era immediatamente evincibile anche sulla sola scorta del mero raffronto comparativo tra titolo ed articolo.

La solidale responsabilità civile della società convenuta consegue ex art. 11, legge n. 47 del 1948.

5. In base all'osservazione che il cognome Rendo, in campo imprenditoriale, è correlato ad un gruppo di circa 30 imprese caratterizzate da elevato livello tecnologico facenti capo ad un'unica famiglia, il cui più noto esponente è Mario Rendo, gli attori sostengono che la notizia di un generico « crack Rendo » non può non aversi per recepita dal lettore come coinvolgente l'intero gruppo di imprese e, pertanto, anzitutto i componenti della famiglia che, nel suo ambito, come imprenditori operavano.

Tal che tutti sarebbero attivamente legittimati a domandare il risarcimento.

Deve, invece, in proposito condividere l'apposto assunto dei convenuti, i quali affermano per contro che, essendo solo Ugo Rendo menzionato nell'articolo, la notizia del « crack Rendo » contenuta nel titolo ad altri non avrebbe potuto essere riferita che a lui; nonché — ritiene il Tribunale — alla persona giuridica che nella ragione sociale include il suo nome.

Nel senso della delimitazione dell'ambito della consumata diffamazione militano, invero; a) la qualifica imprenditoriale dell'unico Rendo *nominatim* citato ed a sua volta amministratore di una so-

cietà per azioni parzialmente omonima, b) l'assenza nel titolo di riferimenti al « gruppo », c) la menzione nell'articolo del solo imprenditore catanese Ugo Rendo.

6. Va invece assolutamente escluso che la vera notizia della sua imputazione e del suo arresto per concorso in bancarotta fraudolenta, e dunque la legittima lesione della reputazione *in parte de qua*, elida la residua reputazione sotto il differente profilo della sua solidità economica come imprenditore, ovvero che assorba — come sembrano prospettare i convenuti — l'efficacia causale della falsa notizia relativa al « crack Rendo » in ordine al danno prodotto su un affatto diverso piano.

Danno che, peraltro, non è approvato nel suo aspetto patrimoniale (l'allarme inizialmente suscitato nelle banche e manifestato nei soli confronti di Mario Rendo, quand'anche in ipotesi autentico, non ha dato luogo a restrizioni creditizie; né l'esclusione della COGEI S.p.A., tra l'altro estranea alla causa, dalla gara per un appalto nell'aprile del 1984 può, in difetto di ulteriori allegazioni, presumersi eziologicamente collegata alla notizia del « crack » e che va pertanto riconosciuto solo quale danno non patrimoniale, equitativamente liquidabile (avuto riguardo al non particolare rilievo tipografico dato alla notizia e, per converso, alla larga diffusione della testata) nelle misure — alla stregua dell'attuale potere d'acquisto della moneta ed incluso ogni accessorio — di L. 30.000.000 quanto ad Ugo Rendo e di L. 20.000.000 alla Impresa di costruzioni Rendo Ugo S.p.A. (la cui qualità di persona giuridica non è, come noto, sotto tale profilo in alcun modo ostativa), anche in considerazione del risarcimento in forma specifica tramite pubblicazione del dispositivo della sentenza che va senz'altro disposto e che diminuisce il *quantum* residuo di danno da risarcire per equivalente.

Evidente essendo come nella specie ricorrono i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 2058 cod. civ. per farsi luogo al risarcimento in forma specifica — che ben può concorrere col risarcimento per equivalente allorché la forma primaria di risarcimento non valga a totalmente eliminare le conseguente dannose del

fatto lesivo — e difettino quelli per l'applicazione del comma 2, i convenuti infondatamente assumono che sarebbe inammissibile una richiesta che si concreti in effetti in una rettifica senza che in precedenza gli attori abbiano ritenuto di avvalersi del diritto loro concesso dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416; e del pari senza fondamento sostengono che non possa omettersi di considerare, ai fini dell'auspicato rigetto delle istanze attoree sul punto, che se essi la rettifica avessero tempestivamente domandato avrebbero con ciò eliminato il preteso danno subito.

Da un canto, invero, va decisamente escluso che forma di tutela tipica di cui all'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come successivamente modificata, sia esaustiva delle possibili forme di riparazione specifica del danno *in subjecta materia*, apprestando la norma un rimedio immediato ed ulteriore (rispetto a quelli ordinari) a favore del soggetto leso onde consentirgli, anche in funzione di riequilibrio delle fonti di informazione, di fare immediatamente pervenire al lettore notizia della propria versione dei fatti in ordine agli atti, ai pensieri o alle affermazioni attribuitigli e ritenuti lesivi della sua dignità o inveridici. E non v'è chi non veda come altra sia la forza persuasiva della risposta o della rettifica proveniente dall'interessato ed altra quella conseguente alla pubblicazione di una sentenza che ne riconosca definitivamente le ragioni.

Dall'altro non è certo opponibile a chi il risarcimento domandi il mancato (facoltativo) ricorso al rimedio speciale; quantomeno non nel caso in cui difettino — come nella specie — elementi per ritenere che il danno si sia nel tempo aggravato a causa dell'inerzia dell'interessato, che solo in tal caso potrebbe assumere rilevanza in quanto in ipotesi non conforme al canone di comportamento imposto dall'art. 1227, comma 2, cod. civ.

7. Non può accedersi alla richiesta di distrazione delle somme a favore di un terzo, stante il difetto di un interesse giuridicamente tutelabile in merito da parte degli istanti, che potranno direttamente provvedere alla erogazione in favore di chi credano di quanto sarà loro corrisposto dai convenuti, senza bisogno di corrispondenti statuizioni giudiziali.

8. Si ravvisano giusti motivi equitativi (connessi alla difficoltà ed alla delicatezza delle valutazioni in punto di legittimazione attiva) per compensare le spese processuali fra gli attori diversi da quelli la cui domanda è accolta e i convenuti, che devono invece sopportare l'onere delle spese affrontate da Ugo Rendo e dalla Impresa di Costruzioni Rendo Ugo S.p.A., nei cui confronti sono soccombenti, nella misura che d'ufficio si determina in complessive L. 6.000.000, di cui L. 100.000 per esborsi, L. 400.000 per competenze procuratorie e L. 5.500.000 per onorari d'avvocato.

9. Non ricorrono gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma, ogni altra domanda disattesa o assorbita,

1) dichiara che la notizia di cui al titolo « Arezzo, 4 Arresti per il Crack Rendo », pubblicata nel numero del 18/19 settembre 1983 del quotidiano *La Repubblica*, nella parte in cui fa riferimento al « crack Rendo » e pone in relazione gli arresti eseguiti col mai verificatosi « crack », è inveridica e lesiva della reputazione di Ugo Rendo e della Impresa di Costruzioni Rendo Ugo S.p.A.;

2) condanna pertanto Eugenio Scalfari e la società Editoriale La Repubblica S.p.A., nelle rispettive qualità di direttore e di editore del quotidiano, in solido tra loro, a risarcire agli stessi i danni non patrimoniali provocati, e dunque:

a) a pubblicare, senza onere per gli attori, il dispositivo della presente sentenza sul giornale *La Repubblica* con lo stesso rilievo tipografico dato al titolo di cui sopra e nella stessa parte del quotidiano;

b) a pagare ad Ugo Rendo la somma di L. 30.000.000 ed all'Impresa di Costruzioni Rendo Ugo S.p.A. la somma di L. 20.000.000, nonché a rimborsare loro, in solido, le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessive L. 6.000.000.

TRIBUNALE ROMA

19 APRILE 1990

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI

ESTENSORE: GENTILI

PARTI: TESSITORE

(Avv. Mele)

L'UNITÀ

(Avv. Fiore)

Danno • Danno non patrimoniale

• Lesione della reputazione •

Criteri di liquidazione •

Diffusione e risalto dell'articolo •

Personalità dell'offeso.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione vanno considerati la limitata diffusione dell'articolo, il risalto notevolmente ridotto del medesimo, la inesistenza di elementi che conferiscano specifico rilievo alla personalità dell'offeso. (Alla stregua di tali criteri il Tribunale ha liquidato circa L. 1.500.000).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto in data 18 novembre 1987, Tessitore Massimo conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, la S.p.A. L'Unità, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione di un articolo di stampa.

A tal fine l'attore faceva presente:

a) che sul quotidiano L'Unità del 16 settembre 1979 era apparso un articolo, privo di firma, lesivo della sua reputazione;

b) che, a seguito di querela di esso attore, era sorto un procedimento penale nei confronti del direttore responsabile

* La sentenza non fornisce elementi sulla dimensione dell'articolo e la diffusione dell'articolo. Utilizzando i parametri illustrati in V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990, p. 133 ss. e considerato che nel 1980 il quotidiano convenuto aveva un numero medio di lettori giornalieri di 1.280.000 di cui circa 190.000 in Toscana il rapporto risarcimento/lettori è di L. 7,8 per lettore.

del giornale, conclusosi con sentenza dichiarativa di amnistia;

c) che, a causa del tenore diffamatorio dell'articolo, egli aveva subito danni, in particolare, perdendo una importante commessa di lavoro all'estero.

L'Unità, costituitasi, negava fondamento alla domanda del Tessitore, chiedendone il rigetto.

Espletata istruttoria, la causa, rimessa al Collegio sulle conclusioni in epigrafe indicate, era posta in decisione alla udienza del 5 marzo 1990.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Rileva il Collegio che il tenore dell'articolo apparso sulla edizione toscana del quotidiano L'Unità del 16 settembre 1979, per quanto sostanzialmente veridico nella esposizione del fatto riportato, appare, comunque, oggettivamente lesivo della onorabilità dell'attore Massimo Tessitore.

Questo, infatti, viene descritto come soggetto « noto alle cronache giornalistiche per le sue bravate e per il suo gravitare in certi ambienti neri capitolini », nonché come individuo caratterizzato da « bramosia di bravura, di sparare contro qualsiasi oggetto ».

Orbene, poiché a tali espressioni non può non ricollegarsi una negativa prospettiva del personaggio, tale da ingenerare, nel lettore medio, la convinzione per cui lo stesso sia soggetto violento, prepotente, solito utilizzare senza ragione e indiscriminatamente le armi, anche per la frequentazione di particolari ambienti politici, e poiché tali circostanze non sono state adeguatamente provate, deve concludersi nel senso che, con il citato articolo di stampa, si sono astrattamente realizzati gli estremi del reato di diffamazione.

Ne deriva il diritto del Tessitore a vedersi risarcire del danno sopportato.

Al proposito deve osservarsi che la prova offerta dall'attore in ordine al preteso danno economico subito è insufficiente, non essendovi elementi che consentano ragionevolmente di ricollegare la mancata concessione del visto per l'accesso in Libia, ove il Tessitore doveva recarsi per svolgere un lavoro, al predetto articolo di stampa, anziché, come dichiarato dal teste Tomasini, indicato dall'attore, a « noie giudiziarie ».

Poiché, peraltro, nel fatto sono astrattamente configurabili, come sopra osservato, gli estremi di un reato, devono liquidarsi, in favore del Tessitore, i danni morali, che non possono non ritenersi compresi nell'ampia richiesta risarcitoria formulata dal medesimo in atto di citazione, con il riferimento ai « danni tutti subiti ».

Orbene, considerata la limitata diffusione dell'articolo, pubblicato su una edizione regionale del quotidiano e con un risalto notevolmente ridotto, e considerata, altresì, la inesistenza di elementi che consentono di attribuire alla personalità del Tessitore uno specifico rilievo, il Tribunale ritiene equo quantificare i danni in questione, con riferimento ai valori attuali della moneta, nella misura di L. 1.000.000.

Pertanto, deve condannarsi la convenuta S.p.A. L'Unità al pagamento, in favore dell'attore, della somma di L. 1.000.000, oltre gli interessi legali dal dì del fatto al saldo.

L'accoglimento solo parziale della domanda proposta legittima la compensazione per la metà delle spese di causa, che, per la restante metà, poste a carico della convenuta, si liquidano in complessive L. 1.040.000, ivi compresa L. 40.000 per spese, L. 300.000 per diritti di procuratore e L. 700.000 per onorari di avvocato, da distrarsi in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.

Non sussistendone i presupposti non si autorizza la chiesta provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie la domanda proposta dall'attore Tessitore Massimo e condanna la convenuta S.p.A. L'Unità al pagamento, in suo favore, della somma di L. 1.000.000, oltre gli interessi legali calcolati dal dì del fatto al saldo;

b) dichiara compensate per la metà le spese di causa e condanna la convenuta al pagamento della restante metà che liquida in complessive L. 1.040.000, da distrarre in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.